



Monfalcone - 14/11/2014

A2A/AMD/BGE/IMT/CMO-140-P

2014-A2A-015864-P  
14/11/2014

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL  
MARE

Direzione generale per le valutazioni  
ambientali

c.a. Direttore Generale  
Dr. Mariano Grillo

Divisione IV - Rischio rilevante e  
autorizzazione integrata ambientale

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

[aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)

[dva-IV@minambiente.it](mailto:dva-IV@minambiente.it)

cc ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA  
PROTEZIONE E LA RICERCA  
AMBIENTALE

Via Vitaliano Brancati, 47

00144 ROMA

fax n. 06/50072916

[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

[segreteria.direzione@isprambiente.it](mailto:segreteria.direzione@isprambiente.it)

ARPA FVG

Dipartimento provinciale di Gorizia

Via Gen. Cantore, 2 34170 GORIZIA

[dipgo@arpa.fvg.it](mailto:dipgo@arpa.fvg.it)

[arpa.go@certregione.fvg.it](mailto:arpa.go@certregione.fvg.it)

OGGETTO: CENTRALE TERMoeLETTRICA DI MONFALCONE (GO) - Attuazione del Decreto D.M. 0000127 del 24/04/2014 di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, originariamente emessa con Decreto n. DSA-DEC-2009-0000229 del 24.03.2009, rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società A2A S.p.A. sita nel comune di Monfalcone (GO) - Prima diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 28764 del 11/07/2014.

Vostra comunicazione DVA-2014-0035475 del 31.10.14.

Spett.le Ministero e Spett.li Enti,

a riscontro della comunicazione in oggetto, preso atto di quanto riferito con nota ISPRA, prot. 28764 dell'11 luglio 2014, a codesto Ministero in esito al controllo ordinario eseguito in data 11 e 12 giugno 2014, nota ricevuta dalla scrivente in data 3 novembre, si forniscono le informazioni in merito alle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella nota al fine di consentire a codesto Ministero di ritenere superata la situazione di asserita non conformità ad autorizzazione integrata ambientale e quindi di revocare la diffida notificata ai sensi dell'art. 29 decies comma 9 d.lgs. 152/06.

Il GI, di intesa con ARPA Friuli Venezia Giulia, Dipartimento di Gorizia, ha accertato la mancata ottemperanza a due prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui in oggetto e segnatamente:

- 1) Mancato rispetto delle analisi dei parametri contenuti nella tabella n. 20 a pag. 25 del PMC paragrafo 8.4 del Parere Istruttorio Conclusivo pag. 75, relativo allo scarico parziale SI2 proveniente dall'impianto di trattamento ITAR delle acque oleose, acque acide-alcaline e di soluzione salina proveniente dall'impianto di filtrazione ad osmosi inversa nonché il non allineamento delle metodiche utilizzate per la misura dei parametri nella tabella 20 ai nuovi metodi vigenti dal 08.05.2014 per num. 9 parametri inquinanti;
- 2) Mancato rispetto al punto elenco 1 del paragrafo 8.6 pag. 79 del Parere Istruttorio (le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime) di cui all'art. 29 quattordicesimo comma 2 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. D.Lgs. 46/2014.

Quanto alla contestazione sub 1, ISPRA ha proposto a codesto Ministero di diffidare la scrivente affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida adegui i metodi di campionamento e di analisi a quanto riportato nella citata tabella 20 e, in data 9 ottobre 2014, ha trasmesso il verbale 03988 di accertamento e contestazione della violazione amministrativa ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (allegato 1).

In esecuzione delle facoltà di legge, in data 22 ottobre 2014, la scrivente ha notificato al Prefetto, a codesto Ministero, oltre che a ISPRA, memoria istruttoria in cui ha documentato l'esistenza di una causa di giustificazione delle contestazioni ascritte che dimostra l'assenza di colpa oltre che l'assenza di un danno provocato dal Gestore, affinché queste evidenze venissero esaminate dal Prefetto ai fini dell'archiviazione o, nel caso non auspicato di mancata archiviazione, nell'eventuale comminazione di sanzione (allegato 2 e relativi allegati, allegato 3).

Anche ai fini della revoca della diffida comminata con la nota di cui in oggetto, si sottopone a codesto Ministero, la totalità delle argomentazioni illustrate nell'allegata memoria, tutte documentate dai carteggi e dalle segnalazioni comprese nell'allegato 3.





A conferma dell'assenza di colpa per l'iniziale impossibilità di adempiere alla prescrizione di allineamento dei metodi di campionamento, si allega altresì la nota prot. A2A-015667-P del 11 novembre 2014, che attesta l'equivalenza dei metodi alternativi proposti in luogo di quelli di riferimento ed indicati nelle prescrizioni contenute nel piano di monitoraggio e controllo (allegato 4).

Nella medesima memoria allegata sono comprese anche le giustificazioni e le esimenti della contestazione riferita allo scarico parziale SI2 (allegato 2).

Infine, il Gestore informa gli Spett.li Enti in indirizzo che, per l'attuazione di quanto prescritto dal P.M.C. relativamente al controllo delle emissioni in acqua, è stato aggiudicato il contratto per l'espletamento dello specifico servizio a ditta esterna certificata e specializzata di settore. Nello specifico il Gestore si avvale dei servizi della Ditta Chelab s.r.l. con sede e laboratorio siti in Via Fratta n° 25 - 31023 Resana (TV).

I primi campionamenti ed i relativi controlli sulle acque di scarico sono già avvenuti, conformemente alle prescrizioni del PMC, nel presente mese di novembre.

Quanto alla contestazione sub 2), ISPRA ha inviato la nota anche alla Procura della repubblica di Gorizia in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettera b) dell'art. 29 quattordicesimo del d.lgs. 152/06.

Per meglio inquadrare la non conformità in termini di AIA rilevata da ISPRA, si ricorda che il GI ha verificato la presenza di 6 fusti di Finasol (sostanza utilizzata per trattamento dello specchio d'acqua di mare in caso di sversamento accidentale di Olio Combustibile Denso OCD) all'interno di uno dei depositi rifiuti chiusi e, precisamente, in quello destinato al ricovero dei rifiuti con codici CER 140603\*, CER 130205\*, CER 130307\*.

Tale accadimento è da attribuirsi a mero errore materiale dell'operatore che ha eseguito la movimentazione del materiale e che ha collocato i fusti in area di deposito non consona alla classificazione del fluido in essi contenuto (materia prima anziché rifiuto oleoso).

La documentazione fotografica (allegato 5) conferma, infatti, sia la presenza di siti idoneamente recintati e chiusi sia la esatta perimetrazione delle tipologie di depositi, tutti contrassegnati in modo visibile e non equivoco, in corrispondenza dei diversi materiali o rifiuti che debbano essere in essi ricoverati.

A completamento della descrizione dell'evento, si segnala che l'erronea collocazione, pur rappresentando una violazione di regole applicabili all'impianto e descritte agli addetti come vincolanti, non ha generato e non avrebbe potuto generare rischi di inquinamento, in quanto il fluido era confezionato in fusti chiusi ermeticamente e sigillati (figura 3 dell'allegato 5) e che gli stessi fusti erano collocati all'interno di container, equipaggiati con pavimenti grigliati, con volumi di raccolta sottostanti e con superfici a tenuta ermetica, che non avrebbero mai consentito alcun percolamento esterno. Infatti l'errore è consistito nel collocare un materiale di consumo in un deposito di rifiuti pericolosi oleosi e quindi i fusti di Finasol sono stati collocati in un luogo sicuro sotto il profilo ambientale.

Inoltre, poiché l'erronea collocazione fu verificata immediatamente durante il sopralluogo – anche in considerazione dell'assenza di altri rifiuti – ed i fusti di Finasol furono rimossi



immediatamente e collocati nel settore dedicato a tale tipologia di materiale di consumo, il periodo di violazione è durato molto poco.

Al fine di prevenire l'eventuale ripetersi di errate collocazioni di materiali o rifiuti, il Gestore, ha implementato le seguenti ulteriori azioni correttive:

- 1) ha già attuato e ha programmato di richiamare ciclicamente un aggiornamento della formazione e dell'informazione dei lavoratori, affinché si persegua l'efficace sensibilizzazione alla massima attenzione nell'identificazione delle sostanze e nella conseguente allocazione nei corretti luoghi di deposito, con particolare attenzione a tutti gli operatori addetti alla movimentazione dei fusti ed aventi accesso al deposito dei rifiuti e dei materiali;
- 2) renderà ancora più chiaramente e fisicamente distinte le aree di stoccaggio degli oli come materie prime da quelle di deposito dei rifiuti.

Cordiali saluti,

A2A S.p.A.  
Il Gestore

IL CAPO CENTRALE  
*Ing. Roberto Scottoni*

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Scottoni', written over a horizontal line.

Allegati: c.s.